

**DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2013**  
**29/2013/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE (CEC) DA RICONOSCERE A EDISON S.P.A., TERMICA COLOGNO S.R.L., TERMICA MILAZZO S.R.L., JESI ENERGIA S.P.A., TERMICA CELANO S.P.A., PER L'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA DAL GSE NELL'ANNO 2008, AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 31 gennaio 2013

**VISTI:**

- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99 (di seguito: deliberazione 52/99) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 138/03);

- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione 249/06);
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2009, AGI 13/09 (di seguito: deliberazione AGI 13/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, PAS 8/10 (di seguito: deliberazione PAS 8/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, PAS 9/10 (di seguito: deliberazione PAS 9/10);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2012, 494/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 494/2012/R/eel);
- le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1275/08 e seguenti;
- le sentenze Tar Lombardia, sez. III, 16 aprile 2009, nn. 3358/09 e 3359/09;
- le sentenze Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2011, nn. 6024/11 e 6025/11;
- la sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 5469/12.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 249/06, l’Autorità ha definito i criteri per la quantificazione del valore, per l’anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip 6/92 (di seguito: CEC); tale deliberazione è stata confermata nella sua piena legittimità dal Consiglio di Stato, con le sentenze 1275/08 e seguenti;
- con la deliberazione ARG/elt 154/08, l’Autorità, per quanto qui rileva, ha:
  - previsto di determinare il CEC confermando la metodologia prevista dalla deliberazione 249/06 con alcune modificazioni;
  - stabilito di calcolare, a partire dal 2008, la componente relativa al trasporto del gas naturale tenendo conto degli effetti, sulla capacità di trasporto impegnata, derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;
- la deliberazione ARG/elt 154/08 ha previsto che il prezzo del gas naturale, ai fini del calcolo a conguaglio del CEC, sia pari alla somma delle seguenti tre componenti:
  - a) componente relativa al trasporto, calcolata per l’impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;
  - b) componente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso, calcolata su base annuale come media aritmetica dei valori di cui all’articolo 7, della deliberazione 138/03;
  - c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata come media annuale di 12 valori mensili, determinati applicando i criteri di cui al punto 2, dell’Allegato A alla deliberazione 195/02:
    - adottando una frequenza di aggiornamento mensile;
    - utilizzando, ai fini del calcolo dell’indice It, di cui alla deliberazione 249/06, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento

riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;

- non considerando la soglia di invarianza di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione 52/99;
- la deliberazione ARG/elt 154/08 è stata parzialmente annullata dal Tar Lombardia, con le sentenze 3356/09 e seguenti;
- in particolare, con la sentenza 3358/09 (relativa al ricorso proposto da Termica Celano S.p.A.) e con la sentenza 3359/09 (relativa ai ricorsi proposti da Edison S.p.a., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.A.), il Tar Lombardia ha accolto soltanto una delle censure formulate dalle ricorrenti, riguardante la previsione, all'interno della deliberazione ARG/elt 154/08, della clausola di salvaguardia di cui alla deliberazione 195/02, poiché tale clausola è stata dal Giudice considerata come un parametro di determinazione del valore del gas naturale *“avulso dalla struttura dei costi del mercato, sicché la variazione, in aumento e in diminuzione, del prezzo del gas, conseguente all'applicazione delle indicate percentuali convenzionali, si collega ad una struttura di costo del tutto astratta, che non trova corrispondenza nel mercato del gas naturale”* e poiché *“non emergono elementi per ritenere che le clausole di salvaguardia siano strutturalmente presenti nei costi che connotano il mercato di riferimento”*;
- l'Autorità, con la deliberazione AGI 13/09, ha deciso di proporre appello avanti al Consiglio di Stato avverso le sentenze Tar Lombardia 3358/09 e 3359/09 sopra richiamate; le imprese ricorrenti in primo grado hanno proposto ricorso incidentale avverso le medesime decisioni;
- con le sentenze 15 novembre 2011, 6024/11 (relativa a Edison S.p.A., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.A.) e 6025/11 (relativa a Termica Celano S.p.A.), il Consiglio di Stato ha respinto per intero i ricorsi proposti sia dall'Autorità che dalle imprese succitate avverso le sentenze Tar Lombardia 3358/09 e 3359/09;
- sulle sentenze Tar Lombardia 3358/09 e 3359/09 si è, dunque, formato il giudicato; esso, alla stregua del principio generale secondo cui il giudicato spiega la propria autorità nei confronti delle parti e dei loro eredi e aventi causa, produce i propri effetti nei confronti di Termica Celano S.p.A., Edison S.p.A., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l. e Jesi Energia S.p.A.;
- l'Autorità ha già avviato, con la deliberazione 494/2012/R/eel, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 5469/12, con la quale è stata peraltro confermata l'applicabilità al caso di specie del richiamato principio generale per cui il giudicato *“è stato reso tra parti ben specifiche e pertanto vale tra le parti”*, il procedimento per l'ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato 6026/11 nei confronti della società interessata (BG Italia Power S.p.A.).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 30, comma 15, della legge 99/09 ha previsto che *“in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella*

Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006”;

- l’articolo 2, comma 141, della legge 244/07 stabilisce che, “ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall’Autorità, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”;
- ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge 99/09, l’Autorità, con le deliberazioni PAS 8/10 e PAS 9/10, ha presentato una proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione, rispettivamente per l’anno 2009 e per gli anni successivi, delle modalità di aggiornamento del CEC, tenendo conto di quanto riportato nei precedenti alinea;
- la decisione finale, in relazione alla definizione del CEC per gli anni successivi al 2008 spetta al Ministro dello Sviluppo Economico.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare, a seguito delle sentenze Consiglio di Stato 6024/11 e 6025/11, un procedimento per:
  - a) l’ottemperanza, nei confronti di Termica Celano S.p.A., della sentenza Tar Lombardia 3358/09;
  - b) l’ottemperanza, nei confronti di Edison S.p.A., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.A., della sentenza Tar Lombardia 3359/09

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per:
  - a) l’ottemperanza, nei confronti di Termica Celano S.p.A., della sentenza Tar Lombardia 3358/09;
  - b) l’ottemperanza, nei confronti di Edison S.p.A., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.A., della sentenza Tar Lombardia 3359/09;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente atto, il termine di durata del procedimento;

4. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Mercati dell'Autorità;
5. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
6. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Edison S.p.A., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.A., Termica Celano S.p.A. e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*